

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Tesseramenti
(2015/2016)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 10/TFN – Sez. Tesseramenti – Riunione del 13.4.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 13 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Massimo Procaccini **Presidente f.f.**; Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidente**; Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Gaetano Tornatore, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari.

**1) RECLAMO 033 - SIUNI MATTEO/A.S.D. VIRTUS BOLSENA
(annullamento tesseramento per apocriefa della firma).**

Con atto datato 27 gennaio 2016 il calciatore Matteo Siuni ha richiesto a questo Tribunale – Sezione Tesseramenti - l'annullamento del proprio tesseramento depositato dalla ASD Virtus Bolsena (modulo federale n. 920941) sostenendo che detto modulo non era stato sottoscritto da lui.

Aggiungeva, inoltre, di non essersi mai incontrato con rappresentanti della predetta società e di non essere mai stato nel paese di Bolsena.

Da ultimo affermava che al momento del "falso tesseramento" era ancora tesserato con la S.S. San Giovanni, società appartenente alla Federazione di San Marino e, conseguentemente, era necessario il nulla osta di quest'ultima.

La A.S.D. Virtus Bolsena confutava, con atto datato 15/02/2016, quanto dedotto dal calciatore fornendo, tra l'altro, la prova documentale dei rapporti intercorsi tra le parti.

Fissato l'esame della vicenda per la riunione del 13/04/2016 il reclamo veniva regolarmente trattato in tale data.

Questo Tribunale, però, osserva che, malgrado sia stato sollecitato dalla Segreteria del Tribunale con lettera raccomandata ricevuta in data

01/03/2016 l'inoltro della tassa reclamo, prevista dalla vigente normativa, l'atleta non ha provveduto a detto incumbente rendendo, così, il reclamo inammissibile. Alla luce di quanto sopra

PQM

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Siuni Matteo (15/02/1989 matricola F.I.G.C. 4237285).

II° COLLEGIO

Dott. Massimo Procaccini **Presidente f.f.**; Dott. Ferdinando Fanfani, **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Alberto Stancanelli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari.

2) RECLAMO 036 - GIUFFRIDA PIERO E MUSUMECI MILENA/A.S.D. SEGATO VIOLA (richiesta svincolo ex art. 111 N.O.I.F. Giuffrida Giuseppe).

Con atto in data 9.2.2016 Giuffrida Piero e Musumeci Milena hanno chiesto lo svincolo del proprio figlio minorenni Giuffrida Giuseppe, nato il 28.12.2002, dalla ASD Segato Viola, per la quale è tesserato per la corrente stagione sportiva 2015/2016, ai sensi dell'art. 111 N.O.I.F. per cambio di residenza dell'intero nucleo familiare.

A sostegno della richiesta viene prodotta documentazione anagrafica dalla quale si evince che il calciatore Giuffrida Giuseppe si è trasferito in data 14.9.2015 dal comune di Reggio di Calabria al comune di Catania unitamente all'intero nucleo familiare.

La ASD Segato Viola non ha formulato controdeduzioni.

Questo Tribunale, esaminati gli atti, rilevato il corretto instaurarsi del contraddittorio, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

La documentazione prodotta risulta idonea alla concessione dello svincolo ex art. 111 N.O.I.F. in quanto sussistono tutte le condizioni richieste da tale articolo:

- sono trascorsi i previsti 90 giorni dal cambio di residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore minorenni interessato;
- il comune di Catania si trova in regione diversa da quella di provenienza e in provincia non limitrofa a quella di provenienza.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti accoglie il reclamo e per gli effetti dichiara lo svincolo del calciatore Giuffrida Giuseppe dalla ASD Segato Viola a far data dal 13.4.2016.
Ordina la restituzione della tassa.

3) RECLAMO 038 - CATANIA ALESSIO/POL. D. FREGENE (annullamento tesseramento ex ART. 109 N.O.I.F.).

Il calciatore Alessio Catania (Roma, 31 maggio 1996), ritenendo ricorrere le condizioni postulate dall'art. 109 N.O.I.F. (v. *infra*), ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN) competente *ratione materiae*, onde giudizialmente conseguire la revoca "*del tesseramento a suo tempo sottoscritto con la soc. Fregene Calcio*"¹.

A fondamento della domanda, l'istante, premesso di essere calciatore non professionista tesserato per la Polisportiva D. Fregene a far data dalla stagione sportiva 2014/2015, ha dedotto che fin dall'inizio della corrente stagione sportiva "*non ha ricevuto alcuna convocazione per la preparazione, non ha mai ricevuto richiesta per la presentazione di certificato medico, né è stato messo in lista di svincolo con l'art. 108*"². Di qui, a dire del reclamante, il diritto ad ottenere la revoca del tesseramento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 N.O.I.F.

La Polisportiva D. Fregene non ha fatto pervenire osservazioni e nulla ha opposto al reclamo del calciatore.

* * *

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, non dovendo procedere ad alcuna attività istruttoria, ha trattenuto il giudizio in decisione.

Il reclamo è inammissibile perché proposto in violazione del procedimento (articolato in più fasi – v. *infra*) previsto dall'art. 109 N.O.I.F.

Invero, a mente della richiamata norma regolamentare, il calciatore "non professionista e/o giovane dilettante", che intenda ottenere lo svincolo per inattività deve chiedere (entro il 15 giugno, o, nel caso di campionato ancora in corso, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso) con lettera raccomandata diretta alla società (rimessa in copia al Comitato competente) di essere incluso nella "lista di svincolo". A fronte di tale richiesta la società è facultata a proporre opposizione entro i successivi otto giorni ovvero, in mancanza, ad aderire di fatto alla richiesta del calciatore.

¹ Cfr. conclusioni atto introduttivo.

² Cfr. doc. in atti.

Nel caso di adesione della società il Comitato territorialmente competente provvede d'autorità allo svincolo.

Di contro, nel caso di opposizione, il Comitato, valutate le rispettive ragioni e/o deduzioni, accoglie o respinge la richiesta di svincolo del calciatore e solo avverso tale ultimo provvedimento è ammesso, nei termini di rito, il reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti.

Nel caso che ne occupa, invece, il reclamante non ha avanzato alcuna richiesta di svincolo alla Pol. D. Fregene, ricorrendo “*per saltum*” al TFN.

La totale irritualità della domanda non ne consente la sanatoria, in virtù di un generale principio di conservazione degli atti nulli.

PQM

Il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Catania Alessio.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Dott. Massimo Procaccini **Presidente f.f.**; Dott. Ferdinando Fanfani, Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidenti**; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesca Rinaldi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari.

4) RECLAMO 037 - ENARSI FEDERICO E TABOLACCI OLGA/A.S.D. ATLETICO ZAGAROLO (richiesta annullamento tesseramento per apocrifia della firma di Enarsi Ludovico – 15.4.2000).

Con ricorso ritualmente proposto a questa sezione del Tribunale Nazionale Federale, i coniugi Federico Enarsi e Olga Tabolacci, quali genitori esercenti la potestà sul minore Ludovico Enarsi, hanno richiesto l'annullamento del tesseramento di quest'ultimo in favore della società ASD Atletico Zagarolo.

I ricorrenti hanno fondato l'istanza sul presupposto che la firma, posta in calce al modulo federale di tesseramento, non è riferibile al minore e, pertanto, apòcrifa.

Il minore ha inviato separato documento nel quale ribadisce il contenuto del ricorso.

La società non ha fatto pervenire proprie deduzioni.

Il reclamo è fondato.

La comparazione tra la firma riferibile al tesserato Ludovico Enarsi, di epoca antecedente a quella contestata, fornita dai ricorrenti, oltre che quella posta in calce al documento sottoscritto dallo stesso rispetto a quella con cui è

verгато il modulo di tesseramento, sono chiaramente differenti per formazione, struttura, inclinazione delle lettere, pressione esercitata sul foglio nella scrittura.

In particolare nelle sottoscrizioni autografe si nota che è apposto il nome prima del cognome, contrariamente a quanto invece risulta nella firma contestata, che la lettera "L" tende ad avvolgere l'intera sottoscrizione mentre in quella riportata nel modulo di tesseramento la medesima lettera è notevolmente ridotta e l'intera firma risulta lineare, quasi elementare. La stessa lettera "E", iniziale del cognome, mentre nelle firme autografe si presenta in forma squadrata quella ritenuta apocrifia appare in forma rotondeggiante. L'apocrifia rilevata della firma determina la declaratoria di invalidità del tesseramento tra la società A.S.D. Atletico Zagarolo e il calciatore Ludovico Enarsi.

Gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell'art.30 comma 21 C.G.S., alla competente Procura Federale per l'accertamento dei comportamenti tenuti ed eventuali deferimenti.

L'accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa versata.

PQM

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo dei Sigg.ri Enarsi Federico e Tabolacci Olga, dichiara nullo il tesseramento di Enarsi Ludovico di cui al modulo n. SG n. 4903306.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 30 comma 21 C.G.S., per gli adempimenti di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

Il Presidente f.f. del TFN Sez. Tesseramenti
Dott. Massimo Procaccini

Pubblicato in Roma, il 14 aprile 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio